

1- Arrivo

fat PANZEN
HAZZO



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione XXII - Sistema Camerale

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione
Struttura: DG-MCCVNT
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0140002 - 19/06/2012 - USCITA

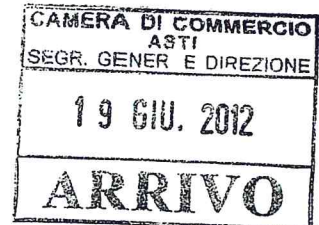
ALLE CAMERE DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
AGRICOLTURA
LORO SEDI

A UNIONCAMERE
P.ZZA SALLUSTIO, 21
00187 ROMA

A INFOCAMERE S.C.P.A.
C.SO STATI UNITI, 14
35127 PADOVA

A INFOCAMERE S.C.P.A.
VIA G. B. MORGAGNI, 30/H
00100 ROMA

ALL'ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE
VIA APPIA PIGNATELLI, 62
00178 ROMA



Oggetto: Decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 2012, n. 44 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento"-Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6.06.2012 "Differimento, per l'anno 2012, dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali".

L'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6.06.2012 ha prorogato il termine del pagamento del primo acconto delle imposte per l'anno 2012 per le persone fisiche e per i soggetti diversi dalle persone fisiche "che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore".

La scadenza del 18 giugno 2012 è stata prorogata al 9 luglio 2012. Dal 10 luglio 2012 al 20 agosto 2012 tali soggetti possono effettuare i versamenti con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

In proposito si ricorda che l'articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale 11 maggio 2001 n. 359 stabilisce che il diritto annuale "è versato dai contribuenti, in un'unica soluzione, con

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma
tel. +39 06 47055350 - fax +39 06 47055338
e-mail: mariabeatrice.piemontese@sviluppoeconomico.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it



le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto di tali imposte”.

Tenuto conto di quanto sopra, la proroga stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sopra richiamato si applica anche al versamento del diritto annuale per l'anno 2012 effettuato dai contribuenti soggetti agli studi di settore, ivi compresi i soggetti REA eventualmente rientranti in tali fattispecie, nonché dalle imprese individuali.

Si ritiene, infine, necessario evidenziare che l'articolo 3-quater del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 2012, n. 44, modificando l'articolo 37 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, ha inserito il comma 11-bis che prevede che *“Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.”*.

Tale disposto normativo ha consolidato un orientamento che per gli anni precedenti era stato affidato all'emanazione di specifiche norme di proroga.

Si ritiene necessario evidenziare che, anche in risposta a richieste di chiarimenti pervenute da alcune camere di commercio, tale previsione normativa è applicabile ai versamenti del diritto annuale con *scadenza ordinaria* nel periodo indicato dalla stessa, ovvero dal 1° agosto al 20 agosto di ogni anno. Non si ritiene, pertanto, che possano ricadere nell'ambito di applicazione della norma i versamenti maggiorati del diritto annuale la cui scadenza è determinata ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)